



Roma, 27 Settembre 2024

Spett.le
Segreteria della VI Commissione Finanze
Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
ROMA

Oggetto: **Nota Assonat su disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 131/2024, avente per oggetto disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico - ricreative e sportive**

Facciamo seguito alla precedente nota del 25.9 u.s., relativa al **Decreto Legge n. 131/2024** recentemente presentato in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, con le quali era stata fornita dalla nostra Associazione la corretta interpretazione circa l'ambito di applicazione di tale normativa, evidenziando **l'estraneità delle strutture dedicate alla nautica da diporto al suo ambito di applicazione**

Ad integrazione della suddetta nota, si segnala che **sia il decreto n. 131/2024, sia la relativa legge di conversione, non sono in alcun modo intervenuti per modificare l'attuale testo dell'art. 04 del D.L. n. 1993/400 convertito in legge, norma da riformare e che ha a sua volta determinato l'emanazione del Decreto MIT del 30.12.2022 impugnato da ASSONAT.**

Difatti, **il comma 11 del nuovo articolo 4 specifica espressamente che rimane fermo il meccanismo di aggiornamento annuale in base alla media degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, attualmente previsto dall'articolo 04 del decreto legge n. 400/1993** (*“fermo restando quanto previsto dall'art. 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12”*); tale norma risulta applicabile anche a tutte le altre concessioni demaniali marittime.

Si rammenta che con riferimento alla rivalutazione della misura dei canoni demaniali per l'anno 2023, con Decreto del MIT del 30.12.2022 è stato applicato un aumento dei canoni del 25,1% che appare evidentemente errato, in quanto effettuato utilizzando indici e criteri non previsti dalla norma ed è stato ed è tenacemente opposto da ASSONAT; sulla questione è fissata una prossima determinata udienza al TAR Lazio per il 29.11.2024.



Proprio per tale ragione, ASSONAT ha proposto la modifica dell'attuale formulazione dell'art. 04 del D.L. 5.10.1993 n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4.12.1993 n. 494, in materia di rivalutazione Istat, con parametrizzazione della rivalutazione Istat – tra l'altro – sulla base del solo indice rilevato per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, eliminando il riferimento, ancora erroneamente presente nello stesso D.L., all'indice dei valori per il mercato all'ingrosso (oramai non più oggetto di rilevazione da parte dell'ISTAT) .

Tale intervento darebbe finalmente chiarezza agli operatori ed eviterebbe attuali e futuri contenziosi, considerato che, come già evidenziato, il Ministro sta utilizzando indici normativi non previsti dalla legge, a seguito dell'abrogazione dell'indice dei prezzi all'ingrosso.

Le modifiche normative proposte da Assonat sono state, peraltro, recepite dal **Piano del Mare approvato con Delibera n. 36 del CDM del 31.7.2023** previsto dal Decreto Legge n. 198 del 29.12.2022, documento di indirizzo elaborato dall'organo interministeriale CIPOM, nel quale è stato – tra l'altro - espressamente specificato che alle strutture portuali turistiche, compresi gli approdi e i punti d'ormeggio, non si applica la Direttiva Servizi 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein; di talché, esse sono sottratte, altresì, alle procedure di gara ed in generale alla disciplina prevista per le concessioni con finalità turistico-ricreative.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Area Legislativa

Avv. Marco Machetta

Il Presidente

Avv. Luciano Serra